



COMUNE DI CIRIE'

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 5 aprile 2004

In vigore dal 10 settembre 2005

Modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20 settembre 2004
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16 maggio 2005
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 3 luglio 2012
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 8 febbraio 2016

*** * * * ***

INDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E | |
| ACCERTAMENTO DEI DECESSI | 1 |
| ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE | 1 |
| ART. 2 - DEFINIZIONI | 1 |
| ART. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE | 1 |
| ART. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI | 1 |
| ART. 5 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA | 1 |
| ART. 6 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI | 2 |
| ART. 7 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO | 2 |
| ART. 8 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA | 2 |
| ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA | 2 |
| ART. 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI | 2 |
| ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO | 3 |
| CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI | 4 |
| ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE | 4 |
| ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO | 4 |
| ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORIO | 4 |
| CAPO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI | 5 |
| ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO | 5 |
| ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA | 5 |
| Capo IV TRASPORTO DEI CADAVERI..... | 6 |
| ART. 17 - DIRITTI | 6 |
| ART. 18 - AUTORIZZAZIONE | 6 |
| ART. 19 - TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE | 6 |
| ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE | 6 |
| ART. 21- CORTEI FUNEBRI..... | 7 |
| ART. 22 . TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE | 7 |
| ART. 23- TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO O DA COMUNE A COMUNE..... | 7 |
| ART. 24 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO | 7 |
| ART. 25 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE | 7 |
| ART. 26 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO | 8 |
| ART. 27 - TRAGITTO | 8 |
| ART. 28 - TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE | 8 |
| ART. 29 - ORARI DEI FUNERALI..... | 8 |
| ART. 30 - NORME DI RINVIO..... | 8 |
| Capo V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO | 9 |
| ART. 31 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA | 9 |
| ART. 32 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI | 9 |
| ART. 33 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI | 9 |
| ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI | 9 |
| Capo VI INUMAZIONI..... | 10 |
| ART. 35 - SEPOLTURA | 10 |
| ART. 36 - CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE..... | 10 |
| ART. 37 - CIPPI INDICATIVI..... | 10 |
| ART. 38 - SCAVO DELLA FOSSA..... | 10 |
| ART. 39 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONE DELLE FOSSE PER ADULTI | 10 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 40 - FOSSE PER FANCIULLI | 11 |
| ART. 41 - DURATA DELLA SEPOLTURA | 11 |
| ART. 42 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA | 11 |
| ART. 43 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE | 11 |
| ART. 44 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE | 11 |
| ART. 45 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE | 12 |
| ART. 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE PER SCADENZA DEL TURNO DI ROTAZIONE - RECUPERO MATERIALI | 12 |
| Capo VII TUMULAZIONI..... | 14 |
| ART. 47 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE..... | 14 |
| ART. 48 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI..... | 14 |
| ART. 49 - NORME PER LA CONCESSIONE..... | 14 |
| ART. 50 - TUMULAZIONI PROVVISORIE | 15 |
| ART. 51 - DOVERI DEI CONCESSIONARI | 16 |
| ART. 52 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI..... | 16 |
| ART. 53 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE | 17 |
| Capo VIII TOMBE DI FAMIGLIA..... | 18 |
| ART. 54 - CONCESSIONE DELL'AREA O DEL MANUFATTO..... | 18 |
| ART. 55 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI | 18 |
| ART. 56 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI | 19 |
| ART. 57 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI..... | 19 |
| ART. 58 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE | 20 |
| ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA | 21 |
| ART. 60 - OSSARI, CINERARI E LOCULI..... | 21 |
| ART. 61 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI | 21 |
| ART. 62 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE..... | 21 |
| ART. 63 - DECADENZA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI | 21 |
| ART. 64 - MANUTENZIONE DELLE OPERE..... | 21 |
| ART. 65 - ALTRE CAUSE DI DECADENZA | 22 |
| ART. 66 - RETROCESSIONE | 23 |
| ART. 67 - DIVISIONE - RINUNCIA DI COINTESTATARI..... | 23 |
| ART. 68 - TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE..... | 23 |
| Capo IX LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE..... | 24 |
| ART. 69 - NORME PER LA CONCESSIONE..... | 24 |
| ART. 70 - LOCULI | 25 |
| ART. 71 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI..... | 26 |
| ART. 72 - CELLETTE OSSARIO | 26 |
| ART. 73 - CELLETTE CINERARIE..... | 26 |
| ART. 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE..... | 26 |
| ART. 75 - CONCESSIONE DEI LOCULI RETROCESSI | 27 |
| ART. 76 - CONCESSIONE DELLE CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE RETROCESSE..... | 27 |
| ART. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE..... | 28 |
| Capo X CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI | 29 |
| ART. 78 - URNA CINERARIA | 29 |
| ART. 79 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI | 29 |
| ART. 80 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE | 29 |
| ART. 81 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI | 29 |
| Capo XI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE..... | 30 |
| ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE | 30 |
| ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE..... | 30 |
| ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE | 30 |
| ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE..... | 30 |
| ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE..... | 31 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 87 - ESTUMULAZIONE | 31 |
| ART. 88 - TARIFFE PER LE ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI | 31 |
| ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI | 31 |
| ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI | 31 |
| ART. 91 - AUTOPSIE | 32 |
| ART. 92 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE | 32 |
| Capo XII POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO | 33 |
| ART. 93 - ORARIO | 33 |
| ART. 94 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO | 33 |
| ART. 95 - DIVIETO DI INGRESSO | 33 |
| ART. 96 - RITI RELIGIOSI | 33 |
| ART. 97 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI | 33 |
| ART. 98 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO | 34 |
| Capo XIII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO | 35 |
| ART. 99 - COMPETENZE | 35 |
| ART. 100 - ATTRIBUZIONI DEL CUSTODE-NECROFORO | 35 |
| ART. 101 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO | 36 |
| Art. 102 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTE ESTERNE | 36 |
| Art. 103 - VACCINAZIONI | 36 |
| Capo XIV LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE | 37 |
| ART. 104 - APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI | 37 |
| ART. 105 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI | 37 |
| ART. 106 - ORARIO | 38 |
| ART. 107 - PULIZIA DELLE SEPOLTURE | 38 |
| Capo XV IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | 39 |
| ART. 108 - FUNZIONI - LICENZA | 39 |
| ART. 109 - MODALITA' DEI SERVIZI | 39 |
| ART. 110 - DIVIETI GENERALI | 39 |
| Capo XVI DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI | 40 |
| ART. 111 - SANZIONI | 40 |
| ART. 112 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI | 40 |
| ART. 113 - NORMA DI RINVIO | 40 |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 41 |
| Art. 114 - TUMULAZIONE PROVVISORIA DI SALME E DI CENERI | 41 |
| Art. 115 - TUMULAZIONE PROVVISORIA DI RESTI | 42 |
| Art. 116 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER LA TUMULAZIONE DEFINITIVA | 42 |
| 117 - RIUTILIZZO DEI LOCULI PER NUOVA TUMULAZIONE | 43 |

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative al servizio di polizia mortuaria, del cimitero e trasporti funebri.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:

- per T.U. Leggi Sanitarie si intende il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- per Ordinamento dello Stato Civile si intende l'Ordinamento dello Stato Civile approvato con DPR 3 novembre 2000, n. 396;
- per Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria si intende il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285;
- per "Coordinatore sanitario" si intende il Servizio competente individuato dall'A.S.L.

ART. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria, i medici curanti e necroscopi devono denunciare al Sindaco, per ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta dal medico curante entro le 24 ore dall'accertamento del decesso, e dal medico necroscopo qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 5 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 6 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all'ASL competente per territorio, la quale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

ART. 7 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 comma 2 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e comunque non dopo le trenta ore.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, in base alla L.R. 26/10/1982 n. 30 ed alla L.R. 22/12/1982 n. 23, da un medico dell'UOA Medicina legale dell'ASL.

ART. 8 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve darne urgente comunicazione al Sindaco.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art 74 comma 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 6.

3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento e dell'art. 7 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'art. 37 commi 2 e 3 del Regolamento governativo (DPR 285/1990), tenuto conto delle norme di semplificazione amministrativa in merito previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-8503 del 24/02/2003

3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

| |
|---------------------------------------------------------------|
| CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI |
|---------------------------------------------------------------|

ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modifiche.

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive diffuse o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli art. 9, 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORIO

1. La tenuta in osservazione delle salme di cui all'art. 12 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e le funzioni obitoriali di cui all'art 13 del suddetto Regolamento sono assolve nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolari edifici all'uopo costruiti.

| |
|----------------------------------------------------------------|
| CAPO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI |
|----------------------------------------------------------------|

ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi di norma in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) nonché alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
4. E' fatto divieto al Servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
5. E' fatto l'obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi), di cui al DM 1/2/1997 e al DM 9/7/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

| |
|-------------------------------------------------|
| CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI |
|-------------------------------------------------|

ART. 17 – DIRITTI

1. Il trasporto dei cadaveri nel territorio del Comune è svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del Regolamento governativo (DPR 285/1990), previo pagamento del diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Regolamento governativo.

Il trasporto proveniente da altro Comune o in partenza per altro Comune è soggetto al pagamento del diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Regolamento governativo.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 19 - TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione.

2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21- CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri nel loro procedere non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 22 . TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 23- TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO O DA COMUNE A COMUNE

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29, 30 e 32 del Regolamento governativo (DPR 285/1990), avuto riguardo alle disposizioni impartite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-8503 del 24/02/2003.

ART. 24 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 25 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località le funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

ART. 27 - TRAGITTO

1. Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale, per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

ART. 28 - TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 29 - ORARI DEI FUNERALI

1. Gli orari per i funerali da eseguirsi nel territorio comunale vengono stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990 - Capo IV).

| |
|----------------------------------------------------------|
| CAPO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO |
|----------------------------------------------------------|

ART. 31 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 32 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso dovrà inoltre annotare sopra apposito registro in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 31; l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento.
- le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero stesso.

ART. 33 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio di Cirié, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Cirié, ma che vi abbiano avuto in qualche periodo della loro vita la residenza anagrafica;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'A.S.L.;
- d) i resti mortali delle persone sopraelencate.
- e) i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri cittadini;

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera a), le spese funebri e la sepoltura di defunti indigenti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, sono a carico del Comune.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

Abrogato.

| |
|-------------------------------|
| CAPO VI INUMAZIONI |
|-------------------------------|

ART. 35 - SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, cellette, tombe di famiglia, cappelle private, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato Regolamento governativo.

ART. 36 – CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE

1. I campi di inumazione per le sepolture ordinarie sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità come prescritto dall'art. 69 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990), e secondo lo schema approvato nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. I campi comuni per le salme degli adulti, nonché degli infanti, sono indicati nel Piano Regolatore Cimiteriale. Nel medesimo sono altresì individuati reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale, o in sepoltura privata.

ART. 37 - CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo fornito dal Comune, portante un numero progressivo e costituito da un materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

ART. 38 - SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, come prescritto dall'art. 71 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

ART. 39 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONE DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri

2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato, come prescritto dall'art. 72 comma 1 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza dello spazio di m. 0,50 che separa una fossa dall'altra, come prescritto dall'art. 72 comma 2 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

3. La disposizione delle fosse per inumazione e dei vialetti fra le fosse, e le relative dimensioni, seguono lo schema indicato ed approvato nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 40 - FOSSE PER FANCIULLI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato, come prescritto dall'art. 73 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

2. La disposizione delle fosse per inumazione e dei vialetti fra le fosse e le relative dimensioni seguono lo schema indicato ed approvato nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 41 – DURATA DELLA SEPOLTURA

1. Le inumazioni vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata a pagamento. Il turno di rotazione per le sepolture a inumazione, è fissato in anni venti.

ART. 42 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 43 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 44 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

2. Per le sepolture nei campi di inumazione non è ammessa la scelta dei posti, dovendosi applicare il criterio di cui all'art. 36 comma 1.

3. Sulla fossa è permessa la collocazione di coprifossa di misura non superiore a m. 1,80 di lunghezza e m. 0,70 di larghezza, e comunque di estensione non

superiore ai due terzi della fossa. Sul coprifossa potranno essere collocate croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano campagna e non debordanti.

L'esecuzione delle suddette opere deve avvenire in presenza dell'incaricato del servizio di custodia, al quale compete la verifica che i manufatti posati rispettino le prescrizioni del presente articolo.

4. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori.

5. Per i campi di nuova realizzazione si rinvia alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 45 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadano i vialetti fra le fosse. Sono ammessi pure arbusti di altezza a sviluppo totale non superiore a mt. 1,10, non debordanti. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.

2. Nel caso di inadempienza si provvederà al taglio o eventuale sradicamento.

3. Per i campi di nuova realizzazione si rinvia alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE PER SCADENZA DEL TURNO DI ROTAZIONE - RECUPERO MATERIALI

1. Scaduto il turno di rotazione ventennale, il Comune dispone l'esumazione delle salme nei campi comuni, secondo la programmazione stabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale. I monumenti, le lapidi e tutti indistintamente gli arredi funebri posti sulle tombe, ad eccezione dei ritratti, passeranno nella disponibilità del Comune.

2. E' fatta salva la facoltà, per i familiari eventualmente interessati al recupero dei suddetti arredi funebri, in ragione della loro importanza artistica o del valore affettivo, di presentare apposita domanda all'incaricato del servizio di custodia, prima che venga eseguito lo spianamento. Della consegna ai familiari verrà rilasciata ricevuta.

3. L'incaricato del servizio di custodia può altresì consentire il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per la sepoltura di parenti o di affini, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Tutto ciò che passerà nella disponibilità del Comune sarà, a cura dello stesso Comune, ove ritenuto utile, impiegato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.

5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere alienati dal Comune: il ricavato può essere impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

6. Le sepolture ad inumazione monumentali, localizzate nelle fasce di perimetro

delle prime due corti monumentali del cimitero del capoluogo, verranno esumate ove la concessione risulti scaduta. Le relative lapidi saranno conservate e ricollocate in apposite aree a testimonianza storica, così come indicato nel Piano Regolatore Cimiteriale, nel caso i familiari non ne richiedano il recupero o il reimpiego ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

| |
|---------------------------------|
| CAPO VII TUMULAZIONI |
|---------------------------------|

ART. 47 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, nella misura vigente al momento della concessione.
2. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 48 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) Aree per tombe di famiglia: la durata della concessione è fissata in anni novantanove;
 - b) Tombe di famiglia: la durata della concessione è fissata in anni novantanove;
 - c) Loculi: la durata della concessione è fissata in anni sessanta;
 - d) Cellette ossario per la raccolta di resti mortali: la durata della concessione è fissata in anni quaranta;
 - e) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato: la durata della concessione è fissata in anni quaranta.
2. Abrogato

ART. 49 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.
2. La concessione non può essere fatta a persone, enti o imprese che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
5. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.
6. E' ammessa la rateizzazione dell'importo dovuto per la concessione di loculi, ossari e cinerari, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale. L'atto di concessione non può essere sottoscritto se prima non è stato versato il saldo. Il concessionario potrà utilizzare il loculo, ossario o cinerario soltanto dopo aver sottoscritto la concessione. Eccezionalmente gli è consentito richiedere l'utilizzo immediato del loculo destinato alla sepoltura di un familiare appena deceduto, previo versamento del solo acconto. All'atto della richiesta, l'interessato viene

informato che la mancata corresponsione del saldo comporta la perdita del diritto d'uso del loculo. La salma in tal caso, decorsi ulteriori sei mesi, verrà trasferita in campo comune per l'inumazione.

ART. 50 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria è consentita solo per le salme, le ceneri e i resti destinati a loculi, cellette o tombe di famiglia già assegnati in concessione ma non ancora dichiarati agibili.

Il Comune mette a disposizione gratuitamente per la tumulazione provvisoria una quota di loculi, ossari e cinerari agibili, come previsto all'art. 69 comma 9. Esaurita la disponibilità dei suddetti loculi e cellette comunali, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi, cellette e tombe di famiglia dati in concessione a privati, con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. La tumulazione provvisoria in loculi messi a disposizione dai concessionari, verrà autorizzata solo per le salme di coloro che dovessero morire prima che il loculo o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei loculi comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 9.

3. La tumulazione provvisoria in cinerari messi a disposizione dai concessionari, verrà autorizzata solo per le ceneri di coloro che dovessero morire prima che il cinerario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei cinerari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 9.

4. La tumulazione provvisoria in ossari messi a disposizione dai concessionari, verrà autorizzata solo per i resti che dovessero essere esumati per normale turno di rotazione dei campi comuni, anche in altro Cimitero, prima che l'ossario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità degli ossari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 9.

5. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia, verrà autorizzata solo per:

- le salme di coloro che dovessero morire prima che il loculo o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei loculi comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 9;
- le ceneri di coloro che dovessero morire prima che il cinerario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità dei cinerari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 9;
- i resti che dovessero essere esumati per normale turno di rotazione dei campi comuni, anche in altro Cimitero, prima che l'ossario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità, nel caso il Comune abbia esaurito la disponibilità degli ossari comunali destinati alla tumulazione provvisoria in base all'art. 69 comma 9.

6. La ritumulazione definitiva nel manufatto che nel frattempo venga dichiarato agibile avverrà senza oneri a carico dei familiari.

7. Nel caso la tumulazione provvisoria venga richiesta in un loculo, celletta o tomba di famiglia assegnati in concessione a privati, la domanda deve essere inoltrata da un familiare del defunto e dal concessionario del manufatto messo provvisoriamente a disposizione.

8. La domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria deve contenere l'esplicita dichiarazione che la tumulazione provvisoria avviene a titolo gratuito tra le parti, essendo vietato fare delle concessioni oggetto di lucro e speculazione.

9. All'atto della domanda il familiare del defunto si impegna a liberare il loculo o celletta resigli provvisoriamente disponibili, su richiesta scritta del concessionario, in qualsiasi momento. I modelli per le domande di autorizzazione alla tumulazione provvisoria contengono espresso richiamo alle disposizioni di cui al seguente comma 10.

10. Qualora il familiare non provvedesse a rimuovere il feretro o la cassetta su richiesta scritta del concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere al Comune che si proceda d'ufficio all'estumulazione. Data e ora dell'estumulazione verranno comunicate al familiare che a suo tempo richiese la tumulazione provvisoria. La salma verrà inumata in campo comune, ove non richiesta dai famigliari una diversa sistemazione. Le spese di estumulazione e inumazione sono a carico del concessionario, che potrà rivalersi sul familiare del defunto.

11. Ai familiari che debbano rimuovere il feretro o la cassetta su richiesta del concessionario è consentito, esibendo detta richiesta scritta, domandare l'autorizzazione ad una ulteriore tumulazione provvisoria del defunto in loculo o celletta comunale, ove disponibile, o in nuova sepoltura messa a disposizione da altro concessionario.

ART. 51 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari.

3. I concessionari non possono fare della concessione oggetto di lucro o speculazione.

ART. 52 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione in caso di pagamento in unica soluzione, ovvero dalla data del pagamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

2. Alla scadenza delle concessioni relative a cellette ossario, cellette cinerarie, tombe di famiglia, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.

3. Le concessioni relative ai loculi non sono rinnovabili.

ART. 53 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Entro il 1 ottobre di ogni anno è affisso al Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune, un elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. I familiari che intendano chiederne la riconferma, o il recupero dei resti o delle ceneri, devono farne domanda entro la scadenza della concessione. In difetto, sorgerà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati. Decorso un anno dalla scadenza della concessione, il Comune può disporre d'ufficio la traslazione delle salme, resti e ceneri, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario o in cinerario comune.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute passerà nella disponibilità del Comune, con le modalità di cui al precedente art. 46.

| |
|----------------------------------------------|
| CAPO VIII TOMBE DI FAMIGLIA |
|----------------------------------------------|

ART. 54 - CONCESSIONE DELL'AREA O DEL MANUFATTO

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree, nonché di manufatti già realizzati.

Le aree, compatibilmente con la disponibilità prestabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, Enti e Comunità, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Due o più famiglie possono ottenere in concessione una medesima area o una medesima tomba di famiglia. In tal caso l'atto di concessione deve indicare le quote attribuite ad ogni cointestatario, individuando specificamente i relativi loculi e cellette. A ciascun intestatario deve corrispondere una quota non inferiore a quattro posti.

Si applica il principio della responsabilità solidale dei cointestatari nel far fronte a tutti gli obblighi connessi alla concessione, ivi compresa la manutenzione della tomba.

3. La concessione di aree e di manufatti già realizzati può farsi a favore di residenti e non residenti.

Nel caso di non residenti deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti.

- a) che il concessionario o un suo genitore siano stati residenti a Cirié per almeno venti anni;
- b) che nei cimiteri cittadini risulti già inumato o tumulato il coniuge o un genitore del concessionario.

La condizione citata al precedente punto a) deve trovare un riscontro anagrafico. Il canone di concessione a favore dei non residenti è soggetto ad adeguata maggiorazione.

4. La concessione, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, è subordinata al pagamento di un canone. La determinazione dei canoni concessori è rimessa a deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso venga concessa la sola area, è richiesta altresì una cauzione a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, svincolabile a ultimazione lavori previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'ammontare della cauzione è fissato in Euro 5.000,00 da versare alla Tesoreria del Comune. Non sono ammesse polizze fidejussorie in sostituzione della cauzione.

5. Il concessionario, in veste di committente dell'esecuzione delle opere è tenuto all'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 55 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorre il termine di sei mesi

per la presentazione della richiesta di permesso di costruire e del relativo progetto. Le caratteristiche costruttive dei manufatti sono prescritte dal Piano Regolatore Cimiteriale.

2. I lavori devono essere ultimati, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Comune, entro diciotto mesi dalla data di notificazione del permesso di costruire.

ART. 56 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. La costruzione di tombe di famiglia da parte di privati concessionari è subordinata al rilascio del permesso di costruire. La richiesta del permesso di costruire deve essere redatta su carta legale e firmata dal concessionario.

2. Il progetto deve essere elaborato e presentato nell'osservanza di tutte le disposizioni, anche comunali, che regolamentano il rilascio del permesso di costruire. Al progetto dovrà essere allegata una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi.

3. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune. La richiesta di eventuali modifiche, se accolta, comporta il rilascio di un nuovo permesso di costruire.

ART. 57 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. Lo spazio su cui deve sorgere l'opera deve essere recintato; non devono essere occupati altri spazi limitrofi e l'eventuale occupazione dei viali circostanti deve essere limitata a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Durante l'esecuzione dei lavori devono adottarsi tutte le precauzioni atte a non recare danni alle aree e manufatti circostanti, ritenendosi il concessionario responsabile dei danni eventualmente provocati dall'impresa esecutrice dei lavori.

3. Per poter dare inizio ai lavori, il Concessionario deve previamente richiederne autorizzazione al Comune, avendo cura di specificare nella relativa istanza:

- a) l'impresa cui ha affidato l'esecuzione dei lavori;
- b) il tempo presumibile di esecuzione;
- c) l'impegno a far eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo, osservando le prescrizioni del presente regolamento e quelle particolari contenute nell'atto di concessione;
- d) l'impegno, qualora il Comune dovesse accordare l'autorizzazione a svolgere i lavori al di fuori dell'orario di apertura del cimitero, a garantire che gli accessi restino chiusi al pubblico.

4. All'istanza va allegata copia di polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario o dall'impresa esecutrice dei lavori da cui risulti la copertura di un massimale unico non inferiore a Euro 50.000,00.

5. Eventuali irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori vengono contestate dal Comune al concessionario, il quale è tenuto ad attivarsi nei confronti dell'impresa esecutrice, garantendo che questa si attenga alle prescrizioni.

6. In caso di violazioni gravi, o di mancato o tardivo ripristino delle condizioni prescritte previa diffida a provvedervi, il Comune si riserva l'incameramento della cauzione, previa relazione dell'Ufficio Tecnico e deliberazione della Giunta Comunale. E' consentito ad un'impresa di eseguire contemporaneamente più lavori.

ART. 58 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione comunale alcun patto o atto che preveda la cessione a terzi di diritti d'uso sulla concessione, essendo vietato ogni trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Hanno diritto ad essere tumulati nella tomba di famiglia il titolare della concessione e la sua famiglia (coniuge, parenti e affini, con le limitazioni di cui al comma 4) fino al completamento della capienza del sepolcro. Nel caso il titolare della concessione sia un Ente (corporazione, istituto, ecc.) hanno diritto ad essere tumulate le persone regolarmente appartenenti all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Al decesso del titolare della concessione, subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi. Il diritto di sepoltura nella tomba si estende agli eredi e rispettive famiglie, fino al completamento della capienza della tomba. Il Comune riconosce come eredi coloro che si qualificano come tali, con dichiarazione scritta.

E' ammessa in qualsiasi tempo la rinuncia di uno o più eredi a favore dei rimanenti, da comunicare in forma scritta al Comune, con sottoscrizione resa davanti al Segretario Comunale o suo delegato, che accerti l'identità del rinunciante.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dai parenti in linea retta di qualsiasi grado, dai parenti in linea collaterale fino al sesto grado, dagli affini fino al terzo grado.

5. E' altresì consentita, su richiesta del titolare della concessione o dei suoi eredi, la tumulazione di defunti che abbiano con essi convissuto. In tal caso la convivenza deve risultare dagli atti anagrafici, e può riferirsi a periodi anche antecedenti la data del decesso.

6. Infine è consentita la tumulazione di defunti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, o dei suoi eredi. La tumulazione in qualità di persona benemerita deve risultare da apposita richiesta scritta del concessionario; nel caso di concessione indivisa deve risultare agli atti il consenso di tutti i concessionari, eventualmente espresso per il tramite di anche solo una parte di essi, o uno solo di essi che se ne assuma la responsabilità nei confronti di tutti gli altri. Complessivamente non possono essere destinati alle salme di persone benemerite oltre un quarto dei posti disponibili nella tomba.

7. Rimangono escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopra indicati.

8. La sepoltura deve essere richiesta al Comune di volta in volta dal titolare della

concessione, ovvero dai suoi eredi. E' sufficiente la richiesta da parte di uno solo degli eredi, o da una parte di essi, che se ne assumano la responsabilità nei confronti di tutti gli altri.

9. Al termine di un periodo minimo di quarant'anni dalla tumulazione il concessionario ha facoltà di disporre l'estumulazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, assumendo l'impegno alla ritumulazione nella medesima sepoltura.

ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia è disciplinata all'art. 50 comma 5.

ART. 60 - OSSARI, CINERARI E LOCULI

1. Nelle tombe di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le disposizioni previste dal Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 61 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle tombe di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 62 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 54 comma 4 verrà svincolato dopo che il manufatto sia stato dichiarato agibile, previa verifica che nel corso dei lavori non siano stati arrecati danni.

ART. 63 – DECADENZA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 55, la concessione decade. Il Comune, a fronte di grave e comprovata difficoltà nel rispetto dei termini, riconosce al concessionario il rimborso di un corrispettivo, la cui determinazione è rimessa ad apposita deliberazione motivata della Giunta Comunale.

2. Il provvedimento di decadenza è notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti restano acquisite al Comune senza alcun rimborso per le medesime, ma il concessionario ha diritto di recuperare entro trenta giorni il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato.

ART. 64 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario, ed alla sua morte i successori in solido, sono tenuti a

provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse, nonché ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà necessari per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.

2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata copia di polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario o dall'impresa esecutrice dei lavori da cui risulti la copertura di un massimale unico non inferiore a Euro 50.000,00.

3. Le opere di restauro conservativo che richiedano uniformità e unitarietà di intervento saranno realizzate dall'Amministrazione, addebitandone le spese ai concessionari.

ART. 65 – ALTRE CAUSE DI DECADENZA

1. Si intendono decadute per abbandono le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento, o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata al concessionario specifica diffida; se il concessionario non risultasse reperibile, sulla tomba sarà apposta una palina-avviso e sarà data diffida con pubblicazione su almeno due giornali diffusi localmente; sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, nonché all'Albo Pretorio l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

3. Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida, o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale; dalla data di esecutività della deliberazione il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune. Le salme, i resti e le ceneri eventualmente tumulati verranno traslati rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

5. A prescindere dalla circostanza che una sepoltura di famiglia versi in stato di abbandono, la Giunta Comunale ha facoltà di dichiararne la decadenza della concessione se la famiglia è estinta e sono decorsi almeno venti anni dall'ultima tumulazione. La famiglia si considera estinta quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non siano state lasciate disposizioni a Enti, Istituzioni o privati per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Infine costituisce causa di decadenza, da pronunciarsi con deliberazione della Giunta Comunale, la grave inadempienza ad ogni altro obbligo o divieto previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento. La deliberazione di

decadenza deve essere preceduta dalla notifica all'interessato di una diffida ad eliminare entro trenta giorni l'inadempienza o la violazione del divieto. Decorsi inutilmente i trenta giorni, la Giunta Comunale delibera la decadenza.

ART. 66 – RETROCESSIONE

1. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione comunale alcun patto o atto che preveda da parte dei concessionari il trasferimento a terzi del diritto d'uso sulla concessione.

2. E' consentita invece la retrocessione al Comune di aree libere sulle quali non siano state eseguite opere, nonché di aree parzialmente costruite, purché in entrambi i casi non si sia verificata decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 55. Il Comune può rimborsare un corrispettivo, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di aree con parziale costruzione il concessionario non ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo.

3. E' consentita altresì la retrocessione di aree con opere ultimate e agibili. Il Comune può rimborsare un corrispettivo, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le aree con opere finite che siano state oggetto di retrocessione, sono nuovamente assegnabili dal Comune a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree, e previa rivalutazione sulla base delle opere realizzate.

ART. 67 – DIVISIONE - RINUNCIA DI COINTESTATARI

1. I titolari di una concessione indivisa, con atto notarile o scrittura privata autenticata, da comunicare al Comune, possono procedere alla ripartizione in quote del diritto indiviso, a condizione che a ciascuno corrisponda una quota non inferiore a quattro posti.

2. Gli oneri inerenti la concessione, dopo la divisione della stessa, saranno proporzionati alle quote di pertinenza.

3. La rinuncia da parte di un cointestatario comporterà l'accrescimento delle quote degli altri cointestatari e non la cessione della quota del rinunciatario. La rinuncia deve risultare da atto notarile o scrittura privata autenticata, da comunicare al Comune.

ART. 68 - TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 99 del Regolamento governativo (DPR 285/1990)

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| CAPO IX LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE |
|------------------------------------------------------------------------|

ART. 69 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente Capo IX, la concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme di cui al precedente Capo VII.

2. L'assegnazione di ciascun loculo, ossario o cinerario richiede un atto di concessione distinto. Qualora il titolare della concessione e il destinatario avente diritto alla tumulazione siano persone diverse, la sottoscrizione della concessione deve essere preceduta da apposita dichiarazione di consenso resa dal destinatario vivente o, in caso di impedimento del medesimo, da una dichiarazione del concessionario che se ne assume la responsabilità.

3. Nell'atto di concessione deve essere espressamente indicato il nominativo del destinatario del diritto di sepoltura. Per gli atti di concessione stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, nei quali non siano specificate le generalità del defunto da tumulare, essendovi soltanto un riferimento generico ai congiunti del concessionario, l'individuazione del destinatario del diritto di sepoltura fino alla scadenza della concessione o in perpetuo, si considera effettuata con il permesso di seppellimento. Nel caso si tratti di un seppellimento provvisorio risultante da formale autorizzazione, l'individuazione del destinatario del diritto di sepoltura si considera non ancora effettuata.

4. Qualora il destinatario del diritto di sepoltura venga estumulato, la concessione si estingue, essendone venuta meno la ragione causale. Il loculo, ossario o cinerario liberato rientra nella piena disponibilità del Comune e al concessionario non è dovuto alcun corrispettivo.

Non producono estinzione della concessione le estumulazioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I modelli per inoltrare domanda di estumulazione conterranno espresso richiamo alla circostanza della conseguente estinzione della concessione. Gli atti di concessione stipulati dall'entrata in vigore del presente regolamento conterranno la previsione dell'estinzione in caso di traslazione per tumulazione in altro sepolcro.

6. In passato risultano stipulate concessioni nelle quali con unico atto si assegnavano più loculi, o più cellette, correlati ad una sequenza di nominativi di altrettanti destinatari. In tal caso l'abbinamento tra la sequenza dei numeri e dei nominativi non è da ritenersi vincolante. E' pertanto consentito su richiesta dei familiari destinare indifferentemente i loculi, o le cellette indicate nell'atto di concessione a uno qualsiasi dei destinatari.

7. I criteri di assegnazione dei loculi, ossari e cinerari, nonché delle tombe di famiglia e relative tariffe di concessione sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

I bandi di assegnazione sono affissi all'Albo Pretorio, in luoghi pubblici e presso il Cimitero.

8. Il Comune riserva una quota sufficientemente consistente di loculi e cinerari, per l'assegnazione in concessione richiesta dai familiari al momento del decesso.

9. Nel deliberare i criteri di assegnazione, il Comune avrà cura di mantenere disponibili, sottraendoli all'assegnazione in concessione:

- una quota di loculi e cinerari agibili nei quali poter ospitare gratuitamente e provvisoriamente le salme e le ceneri di coloro che dovessero morire prima che il loculo, cinerario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità;
- una quota di ossari agibili nei quali poter ospitare gratuitamente e provvisoriamente i resti dei defunti che dovessero essere esumati dal campo comune per normale turno di rotazione prima che l'ossario o tomba di famiglia cui sono destinati ottenga l'agibilità.

10. Hanno diritto all'assegnazione in concessione di loculi, ossari o cinerari in posizione accessibile dal piano stradale, ove disponibili, il coniuge, genitore, figlio o persona convivente del destinatario, affetti da gravi e certificati handicap motori.

11. Il diritto di sepoltura in capo al destinatario indicato nell'atto di concessione non può essere ceduto. Tuttavia, nel caso di loculo o celletta non ancora occupati dalla salma del destinatario, è consentito al concessionario di individuare, in modo definitivo e senza oneri, un nuovo destinatario diverso da quello precedentemente indicato, motivandone le ragioni.

12. L'individuazione di un nuovo destinatario prevista al comma 11, non ripetibile nel tempo, è possibile a condizione che:

- a) il concessionario e il destinatario risultanti dall'atto di concessione siano entrambi viventi;
- b) il destinatario risultante dall'atto di concessione rinunci per iscritto al diritto di sepoltura;
- c) il nuovo destinatario del diritto di sepoltura sia legato al concessionario da vincolo di matrimonio, parentela in linea retta di qualsiasi grado, parentela in linea collaterale entro il terzo grado, affinità di primo grado, convivenza risultante dagli atti anagrafici.
- d) il nuovo destinatario del diritto di sepoltura, se vivente, dichiararsi per iscritto il suo consenso; se deceduto, non sia già inumato o tumulato in altra sepoltura, fatto salvo quanto prescritto al successivo art. 116 comma 7.

ART. 70 - LOCULI

1. I loculi sono assegnati in concessione:

- a) in presenza di salma da tumularvi
- b) per la futura tumulazione di persona vivente al momento della concessione.

Al fine di evitare l'accaparramento di loculi, la tariffa per la concessione di loculi nel caso b) è maggiorata. La percentuale di maggiorazione è individuata con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione dei loculi ha durata di anni sessanta, decorrenti dalla data della stipulazione dell'atto di concessione in caso di pagamento in unica soluzione, ovvero dalla data del pagamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, e non è prorogabile.

3. Alla scadenza il loculo rientrerà nella disponibilità del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà per i familiari di ritumularli in altra sepoltura privata.

4. E' consentito tumulare in un loculo, oltre al feretro, anche cassetine contenenti resti o ceneri. La condizione è che i defunti tumulati fossero:

- coniugi
- parenti in linea retta di qualsiasi grado
- parenti in linea collaterale fino al terzo grado
- affini di primo grado
- conviventi, risultanti tali dagli atti anagrafici

E' consentita anche l'operazione contraria, ossia la tumulazione di una salma nel loculo destinato ad altro defunto, in abbinamento ai resti o ceneri di quest'ultimo.

La tumulazione in abbinamento comporta il pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

5. Qualora per il defunto individuato nell'atto di concessione di un loculo, venga richiesta la cremazione, la cassetina contenente le ceneri può essere tumulata nel loculo, salva la facoltà dei familiari di retrocedere il loculo e richiedere in concessione un cinerario.

ART. 71 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

1. A norma dell'art. 77 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990) per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno, secondo gli articoli 30 e 31 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990) e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

ART. 72 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle prescritte dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e cognome del defunto.

2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

ART. 73 – CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.

2. E' consentita la tumulazione di ceneri nelle cellette ossario assegnate in concessione prima del 5 giugno 1996.

ART. 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo. Non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda la cessione a terzi del diritto d'uso sulla concessione.

2. I loculi e le cellette possono essere retrocessi al Comune su richiesta dei concessionari o dei loro eredi, purché non ancora occupati dal destinatario, o liberati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I loculi e le cellette liberati dalla salma, resti o ceneri del destinatario dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, rientrano nella piena e totale disponibilità dell'Ente dal momento dell'estumulazione, per estinzione del diritto di concessione ai sensi dell' art. 69 comma 4.

3. Il Comune potrà prevedere il rimborso di un corrispettivo in caso di retrocessione, secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Ad una persona già destinataria di loculo, sia essa vivente o deceduta, non è possibile l'assegnazione di un nuovo loculo in sostituzione del primo. Il divieto non si applica nel caso ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- il destinatario del loculo che si intende sostituire sia vivente, o deceduto dopo il 1 gennaio 2000;
- il nuovo loculo richiesto, ove disponibile, sia confinante (sotto, sopra o in diagonale) con il loculo destinato ad un congiunto già deceduto (coniuge, genitore, fratello/sorella, o altra persona convivente al momento del decesso in base agli atti anagrafici).

Per il nuovo loculo il concessionario è tenuto a corrispondere per intero la tariffa di concessione. Se ricorrono le condizioni per la retrocessione del primo loculo, al concessionario verrà riconosciuto un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale. Se invece il loculo da sostituire è già occupato, la relativa concessione si estingue con l'estumulazione della salma.

5. Il coniuge, genitore o figlio con gravi e documentati handicap motori, impossibilitato a raggiungere il loculo, ossario o cinerario del congiunto per la sua disagiata collocazione, ha diritto a ottenerne in concessione uno diverso, ove disponibile in posizione più accessibile.

Per il nuovo loculo o celletta il concessionario è tenuto a corrispondere per intero la tariffa di concessione. Se ricorrono le condizioni per la retrocessione del loculo o celletta da sostituire, al concessionario verrà riconosciuto un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale. In caso contrario la concessione si estingue con l'estumulazione del defunto.

ART. 75 - CONCESSIONE DEI LOCULI RETROCESSI

1. Verificandosi la retrocessione d'uso di cui all'art. 74, il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo le tariffe in vigore al momento della concessione.

2. Taluni loculi risultano, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, essere stati liberati dalla salma del destinatario indicato nell'atto di concessione. In tal caso, il concessionario che intendesse retrocedere il loculo, ha facoltà di richiederne contestualmente la riassegnazione in concessione per un diverso destinatario, vivente o tumulato provvisoriamente in altra sepoltura. La provvisorietà della tumulazione deve in tal caso risultare da apposita autorizzazione rilasciata per la tumulazione provvisoria.

ART. 76 - CONCESSIONE DELLE CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE RETROCESSE

1. Verificandosi la retrocessione d'uso di cui all'art. 74 le cellette ossario e le cellette cinerarie potranno essere oggetto di nuova concessione, secondo le

tariffe in vigore al momento della concessione.

2. Talune cellette risultano, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, essere state liberate dalle ossa o ceneri del destinatario indicato nell'atto di concessione. In tal caso, il concessionario che intendesse retrocedere la celletta, ha facoltà di richiederne contestualmente la riassegnazione in concessione per un diverso destinatario, vivente o tumulato provvisoriamente in altra sepoltura.

ART. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. Nel prezzo della concessione sono comprese la lastra in marmo di chiusura, un vasetto portafiori ed una cornice per l'eventuale applicazione della foto ceramica. Entro un mese dalla tumulazione il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'iscrizione sulla lastra, limitandosi al cognome, nome, data di nascita o età, data di morte del defunto.

2. E' vietato applicare alla lastra arredi diversi da quelli già forniti dal Comune. E' tuttavia consentita in aggiunta la posa di un tralcio di fiori in metallo, purché non debordante e non sporgente.

3. Qualora un loculo ospiti una salma abbinata a eventuali resti o ceneri, l'iscrizione sulla lastra di chiusura deve riferirsi a tutti i defunti tumulati, impiegando caratteri di dimensione ridotta.

| |
|---------------------------------------------------------------|
| CAPO X CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI |
|---------------------------------------------------------------|

ART. 78 - URNA CINERARIA

1. Fermo restando quanto disposto dalla L. 30 marzo 2001 n. 130 in materia di dispersione delle ceneri, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, e con le caratteristiche e indicazioni previste al paragrafo 14.1, lettera d) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 79 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 80 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 30/03/2001 n. 130, dietro presentazione dei documenti indicati all'art. 79 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990) e nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

ART. 81 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. Per il verbale di consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 81 del Regolamento governativo.

2. Su specifica istanza dei familiari è ammessa l'inumazione dell'urna cineraria nel campo comune.

| |
|------------------------------------------------------|
| CAPO XI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE |
|------------------------------------------------------|

ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Scaduto il turno di rotazione ventennale, il Comune dispone l'esumazione delle salme nei campi comuni, secondo la programmazione stabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono possibilmente nelle ore in cui il cimitero è chiuso, o comunque impedendo l'accesso dei visitatori alle zone interessate. Preferibilmente non si effettuano nei mesi da giugno a settembre.

ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del decennio prescritto all'art. 82 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990), dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei privati che intendano trasportarle in altre sepolture o cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala autoptica localizzata nelle strutture messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dall'Autorità Giudiziaria.

3. Le esumazioni prima che siano trascorsi dieci anni dalla sepoltura devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia, come prescritto dall'art. 83 del Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte.

ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per depositarle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettoni di zinco a norma dell'art. 36 comma 2 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'Amministrazione comunale comunicherà la data delle esumazioni ordinarie con pubblico manifesto affisso nel Cimitero entro il 1 ottobre antecedente la data stessa. Il manifesto invita gli interessati a prendere contatto con gli uffici comunali, per richiedere l'eventuale raccolta dei resti.

ART. 87 - ESTUMULAZIONE

1. L'estumulazione ordinaria è quella eseguita alla scadenza della concessione, e si effettua secondo la programmazione del Comune, con le modalità di cui all'art. 53.

2. L'estumulazione straordinaria è quella eseguita prima della scadenza della concessione, a richiesta di familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

3. Si osservano le norme di cui all'art. 86 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

4. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui intervenga disposizione dall'Autorità Giudiziaria.

5. L'estumulazione straordinaria da loculi o cellette, richiesta dai familiari per collocare la salma, i resti o le ceneri in altro sepolcro, comporta l'estinzione della concessione con le modalità e i limiti previsti nell'art. 69 comma 4.

ART. 88 - TARIFFE PER LE ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni richieste da privati prima che il Comune provveda allo spianamento del campo comune per decorso turno di rotazione sono a pagamento, secondo tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale. E' altresì soggetta a tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale la raccolta dei resti richiesta dai familiari ai sensi dell'art. 86, in occasione dello spianamento dei campi comuni per turno di rotazione.

2. Le estumulazioni richieste da privati prima della scadenza della concessione sono a pagamento, secondo tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale. L'eventuale raccolta dei resti o delle ceneri richiesta dai familiari in occasione delle estumulazioni ordinarie di cui all'art. 87 comma 1 è a pagamento, secondo tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o

ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'incaricato del servizio di custodia prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.

ART. 91 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'A.S.L.. competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie.

ART. 92 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione della documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 sub a) del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e di certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte dell'UOA di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e di sorveglianza fisica degli operatori.

| |
|--------------------------------------------------------|
| CAPO XII POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO |
|--------------------------------------------------------|

ART. 93 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.
2. Prima della chiusura l'incaricato del servizio di custodia verifica che all'interno del cimitero non si trovi più nessuno.

ART. 94 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nel cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990):
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza.

ART. 95 - DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai bambini non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti;
 - alle persone vestite in modo non consono al decoro del luogo;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 96 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 97 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. L'incaricato del servizio di custodia ammette l'ingresso di automobili esclusivamente per l'accompagnamento dei visitatori affetti da patologie che impediscono la deambulazione.
2. Le imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero, possono richiedere il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi, specificando il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. La richiesta di permesso va presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esecuzione dei lavori prescritta dall'art. 104

comma 1.

ART. 98 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fare chiasso, correre, fumare, consumare cibi;
- b) introdurre veicoli non autorizzati; introdurre animali; introdurre oggetti irriverenti; introdurre contenitori o involucri, salvo che per il trasporto di oggetti autorizzati o ricordi da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) danneggiare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) asportare qualsiasi oggetto senza autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare offrire loro servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
- h) fotografare o filmare cortei, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina, raccogliere offerte;
- k) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

| |
|----------------------------------------------------------|
| CAPO XIII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO |
|----------------------------------------------------------|

ART. 99 - COMPETENZE

1. Presso i Cimiteri prestano servizio i custodi-necrofori o le imprese cui il Comune eventualmente affidi il servizio di gestione, manutenzione, pulizia e custodia dei cimiteri comunali.

ART. 100 – ATTRIBUZIONI DEL CUSTODE-NECROFORO

1. Competono al custode-necroforo:

a) la responsabilità del servizio di custodia ai sensi dell'art. 52 del DPR n. 285/1990, ed in particolare:

- l'ammissione delle salme al cimitero;
- l'acquisizione per ogni defunto ricevuto delle autorizzazioni ed attestazioni di cui agli artt. 6, 7, 23 e 24 del Regolamento governativo (DPR n. 285/1990)
- l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (DPR n. 285/1990);
- l'apertura e chiusura del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale;
- la sorveglianza affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, riferendo tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente agli uffici comunali competenti.

b) il servizio di seppellimento, ed in particolare:

- scavo delle fosse per le inumazioni, e relative sepolture;
- tumulazioni;
- esumazioni ed estumulazioni, nonché tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;

c) la manutenzione e la pulizia del cimitero;

2. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare:

- scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
- colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
- evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
- attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 90, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
- curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
- eseguire la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari, anche nelle tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali;
- curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantirne la dignità e il decoro.

ART. 101 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto ai cimitero è tenuto:
 - a) a rapportarsi con il pubblico in modo professionale;
 - b) a indossare un abbigliamento consono al luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;

Art. 102 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTE ESTERNE

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare, in tutto o in parte, ad imprese esterne le attribuzioni del custode-necroforo. In tal caso, il personale addetto dovrà attenersi alle prescrizioni del precedente art. 101.

2. L'impresa appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

Art. 103 - VACCINAZIONI

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

| |
|-------------------------------------------------------------|
| CAPO XIV LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE |
|-------------------------------------------------------------|

ART. 104 - APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI

1. Ogni lavoro eseguito nei cimiteri, salvo le pulizie private, deve essere affidato a ditte liberamente scelte dagli interessati. Le suddette ditte devono previamente richiedere al Comune il rilascio di apposita autorizzazione ad eseguire lavori nei cimiteri cittadini. L' autorizzazione vale per un anno dalla data del rilascio ed è gratuita. I richiedenti (edili, marmisti, decoratori, scultori, scalpellini, giardinieri, lattonieri, vetrai, carpentieri, eccetera) devono essere iscritti alla competente categoria professionale e il loro personale deve essere assicurato a norma della vigente legislazione del lavoro.

2. E' vietata ai familiari l' esecuzione in prima persona di qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri, compresa la posa dei coprifossa provvisori.

3. L'incaricato del servizio di custodia è tenuto a richiedere alle imprese che entrano nei cimiteri per eseguirvi lavori, il possesso della autorizzazione all' esecuzione di lavori rilasciata dal Comune per l'anno in corso.

4. L'iscrizione delle lapidi non è soggetta ad autorizzazione. La posa di coprifossa nelle sepolture in campo comune deve osservare le prescrizioni di cui all'art. 44 comma 3 del presente regolamento e non è soggetta ad autorizzazione. L' esecuzione di tutti gli altri lavori all'interno del Cimitero è soggetta ad autorizzazione da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Le imprese che asportano parti di manufatti ed accessori (es: lapidi, cornici portafoto, eccetera) da loculi, cellette, tombe di famiglia, fosse, per eseguirvi i lavori necessari, devono:

- consegnare al custode-necroforo un' autorizzazione all'asportazione firmata dal concessionario o dell' avente titolo;
- eseguire l'asportazione in presenza del custode-necroforo, il quale provvederà a registrare l'operazione.

6. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l' autorizzazione prescritta dal precedente articolo 55.

ART. 105 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l' esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 57 c. 1 o in spazio preventivamente autorizzato dal Comune.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

3. Per esigenze di servizio, il Comune può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, eccetera.

ART. 106 – ORARIO

1. L'esecuzione di lavori dovrà di norma avvenire durante l'orario di presenza dell'incaricato del servizio di custodia, fatto salvo il disposto dell'art. 57 comma 3 lettera d). E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1 novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere, nel rispetto del decoro del luogo, alla sistemazione dei materiali e, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, allo smontaggio di armature e ponti.

ART. 107 - PULIZIA DELLE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di pulizia ordinaria delle tombe di famiglia, delle lapidi, e delle sepolture in campo comune.

| |
|---------------------------------------------------|
| CAPO XV IMPRESE DI POMPE FUNEBRI |
|---------------------------------------------------|

ART. 108 – FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono inoltrare al Comune la comunicazione prevista dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza così come modificato dal D.Lgs. n. 112/1998.
4. Per l'esercizio di trasporti funebri, le imprese dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite nel Regolamento governativo (DPR 285/1990)

ART. 109 – MODALITA' DEI SERVIZI

1. Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo (DPR 285/1990).

ART. 110 – DIVIETI GENERALI

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici comunali, sia a domicilio propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine dei locali di attività.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono tratteneresi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

| |
|----------------------------------------------------------|
| CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI |
|----------------------------------------------------------|

ART. 111 – SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento governativo (DPR 285/1990), sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt. 338/339/340/358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 112 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione mediante determinazione dirigenziale da parte dell'ASL competente, che verrà trasmessa a questo Comune.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria deliberato dal Commissario Prefettizio con deliberazione n. 91 del 26 marzo 1928;
- il Regolamento per il servizio dei trasporti funebri come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7 gennaio 1974;
- il Regolamento per l'esecuzione dei lavori nel cimitero approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 136 del 12 giugno 1985;

3. Le Disposizioni Transitorie del presente regolamento si applicano nella circostanza in cui il Comune non abbia disponibilità di loculi o cellette da assegnare in concessione, in alcuna parte del cimitero.

ART. 113 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 nonché dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 114 – TUMULAZIONE PROVVISORIA DI SALME E DI CENERI

1. Il presente articolo si applica nella circostanza in cui il Comune non abbia disponibilità di loculi o cinerari da assegnare in concessione in alcuna parte del Cimitero. In tal caso, per i decessi che dovessero verificarsi, è ammessa la tumulazione provvisoria su domanda dei familiari.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. E' consentita la tumulazione provvisoria in loculi, cinerari o tombe di famiglia in concessione a privati. In tal caso la domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria deve essere inoltrata congiuntamente da un familiare del defunto e dal concessionario del manufatto messo provvisoriamente a disposizione.

6. La domanda di autorizzazione deve contenere l'esplicita dichiarazione che la tumulazione provvisoria avviene a titolo gratuito tra le parti, essendo vietato fare delle concessioni oggetto di lucro e speculazione.

7. All'atto della domanda di autorizzazione il familiare del defunto si impegna a rimuoverne la salma o le ceneri in qualsiasi momento su richiesta scritta del concessionario. I modelli per le domande di autorizzazione alla tumulazione provvisoria contengono espresso richiamo alle disposizioni di cui al seguente comma 8.

8. Qualora il familiare non provvedesse a rimuovere il feretro o la cassetta su richiesta scritta del concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere al Comune che si proceda d'ufficio all'estumulazione. Data o ora dell'estumulazione verranno comunicate al familiare che a suo tempo richiese la tumulazione provvisoria. La salma verrà inumata in campo comune, ove non richiesta dal familiare una diversa sistemazione. Le spese di estumulazione e inumazione sono a carico del concessionario, che potrà rivalersi sul familiare del defunto.

9. Ai familiari che debbano rimuovere la salma o le ceneri su richiesta a del concessionario è consentito, esibendo la suddetta richiesta scritta, richiedere l'autorizzazione ad una ulteriore tumulazione provvisoria del defunto in loculo o cinerario o in nuova sepoltura messa a disposizione da un concessionario.

10. Non è accordata l'autorizzazione alla tumulazione provvisoria per il defunto che risulti destinatario di altro loculo o cinerario agibile nei Cimiteri cittadini.

11. Non è altresì ammessa la tumulazione provvisoria per le salme e ceneri di defunti mai stati residenti, ed inoltre per le salme e ceneri già tumulate in altro Comune.

Art. 115 - TUMULAZIONE PROVVISORIA DI RESTI

1. Il presente articolo si applica nella circostanza in cui il Comune non abbia disponibilità di ossari da assegnare in concessione in alcuna parte del Cimitero. In tal caso, per i resti che dovessero essere esumati per normale turno di rotazione, è ammessa la tumulazione provvisoria su domanda dei familiari in sepolture private.

3. Abrogato

4. Abrogato

4. Non è ammessa la tumulazione provvisoria dei resti che i familiari richiedano di esumare prima che il Comune vi proceda per normale turno di rotazione in campo comune.

5. E' ammessa la tumulazione provvisoria dei resti provenienti da altro Cimitero solo se esumati per normale turno di rotazione e in attesa di tumulazione.

6. Si applicano alla tumulazione provvisoria di resti le disposizioni di cui ai commi 5,6,7,8,9,10 del precedente art. 114

Art. 116 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER LA TUMULAZIONE DEFINITIVA

1. Nella domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria nel loculo o celletta di un privato concessionario, il familiare del defunto si impegna ad accettare successivamente in concessione per la tumulazione definitiva il primo loculo o celletta che il Comune sia in grado di assegnare, alle condizioni tariffarie vigenti al momento dell'assegnazione, e a prescindere dalla dislocazione all'interno del Cimitero.

2. Ha diritto all'assegnazione di un loculo o celletta definitivi in posizione accessibile dal piano stradale il coniuge, genitore o figlio del defunto, con gravi handicap motori, documentati con certificato medico, che lo rendano impossibilitato a raggiungere le file più alte.
In tutti gli altri casi non è garantito alcun diritto di scelta in ordine alla posizione.

3. All'atto dell'assegnazione del loculo o celletta definitivi:

- ha diritto a loculi o cellette confinanti in senso orizzontale, verticale o diagonale, chi intenda destinarli alla tumulazione definitiva di defunti tumulati a titolo provvisorio nel Cimitero, che risultino legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità o convivenza anagrafica.
- ha diritto a un ulteriore loculo o celletta confinante in senso orizzontale e verticale o diagonale, chi intenda destinarlo al coniuge vivente del defunto o ad altra persona anagraficamente convivente con il defunto, per il quale non sia stato in precedenza stipulato altro atto di concessione.

4. Non ha diritto all'assegnazione di ulteriori loculi o cellette confinanti chi intenda destinarli a persone per le quali risulti in precedenza stipulato altro atto di concessione.

5. Nel caso i familiari non adempiano all'invito del Comune a sottoscrivere l'atto di concessione per il loculo o celletta definitivi, detto invito sarà ripetuto in forma di notifica. Trascorsi tre mesi dalla notifica il Comune si riserva la facoltà di

estumulare comunque il feretro, i resti o le ceneri, e procedere all'inumazione in campo comune o alla tumulazione in ossario o cinerario comune, preavvisando con lettera raccomandata i familiari della data e dell'ora dell'operazione.

6. La traslazione nella sepoltura definitiva assegnata in concessione ai sensi del comma 1 è a carico del Comune, che vi provvede preavvisando i familiari della data e dell'ora.

7. Il concessionario di un loculo che intenda avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'art. 69 comma 11, può individuare come nuovo destinatario un defunto tumulato a titolo provvisorio nei cimiteri cittadini, in deroga a quanto prescritto dal comma 12 lettera d) del medesimo articolo, e nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c).

117 – RIUTILIZZO DEI LOCULI PER NUOVA TUMULAZIONE

1. Il presente articolo si applica nella circostanza in cui il Comune non disponga di loculi da assegnare in concessione. In tal caso, ritenuta prioritaria l'esigenza di attribuire una collocazione definitiva alle salme tumulate a titolo provvisorio nei cimiteri cittadini, è eccezionalmente consentito liberare loculi già occupati, destinandoli -in deroga all'art. 69 comma 4- alla tumulazione definitiva di salme altrove collocate a titolo provvisorio.

Devono tuttavia verificarsi le seguenti condizioni:

- l'atto di concessione del loculo da riutilizzare non deve recare il nominativo di una specifica salma da tumularvi;
- la nuova salma da immettere nel loculo deve trovarsi, al momento della richiesta, tumulata a titolo provvisorio in un loculo o tomba di famiglia nei Cimiteri cittadini;
- per la nuova salma non deve essere in precedenza stato assegnato in concessione altro loculo, né al momento deve risultare possibile la prenotazione o l'acquisizione in concessione di altro loculo;
- la salma che si intende estumulare deve aver occupato il loculo per almeno trentacinque anni;
- la residua durata della concessione non deve essere inferiore a quarantacinque anni;
- la richiesta deve pervenire dal concessionario o da almeno uno degli eredi aventi titolo, il quale si assumerà piena responsabilità nei confronti di eventuali coeredi.

2. L'estumulazione è a pagamento. Inoltre il riutilizzo del loculo per la tumulazione di un nuovo feretro è subordinato al pagamento di apposita tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Si impone inoltre al concessionario che intenda riutilizzare il loculo, di provvedere alla raccolta dei resti mortali che lo occupano ed alla loro collocazione in cassetta-ossario su parere del coordinatore sanitario. La cassetta-ossario potrà eventualmente permanere nel loculo insieme al feretro che vi verrà tumulato.

4. Se all'estumulazione la salma non risultasse mineralizzata, è vietato trasferirla in altra sepoltura. In tal caso è dovuta la sola tariffa per l'estumulazione.